CONTRATTO TRA IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA (UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA) E LA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - FISE

Il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Perugia (di seguito indicato come "Dipartimento"), con sede in Perugia, Via San Costanzo n. 4, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00448820548, in persona del suo Direttore *pro tempore* Prof. Marco Pepe, nato a Roma il 03/05/1964 e domiciliato per la carica presso il Dipartimento

E

Federazione Italiana Sport Equestri - FISE, con sede legale in Roma, Viale Tiziano 74, C.F. 97015720580, nella persona del suo Legale Rappresentante, Presidente Marco Di Paola (di seguito indicata come "FISE"),

D'ora in avanti denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti".

Premesso che

- FISE è una federazione riconosciuta dal CONI e promuove, disciplina e organizza l'attività sportiva equestre in Italia, assicurando la tutela del cavallo atleta e il rispetto delle normative nazionali e internazionali;
- Presso il Dipartimento ha sede il Centro di Ricerca sul Cavallo Sportivo e si conducono studi scientifici sul miglioramento genetico e sanità animale dei soggetti equidi atleti allo scopo di valorizzare il Patrimonio Equino Nazionale;
- Il Dipartimento ha al suo interno l'Ospedale Veterinario Universitario Didattico (di seguito indicato come "OVUD") e possiede strutture e competenze necessarie per le analisi riportate in oggetto;
- la collaborazione tra le Parti consente al Dipartimento di raccogliere un elevato numero di casi clinici utili anche per l'implementazione del materiale didattico;

Tutto ciò premesso e considerato,
le Parti convengono quanto segue

Art.1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art.2 - OGGETTO

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra il Dipartimento e FISE nell'ambito di attività di supporto sanitario agli eventi equestri (di seguito "Eventi"); in particolare, FISE individua il Dipartimento quale Clinica Veterinaria di riferimento per i casi clinici urgenti insorti nel corso di eventi equestri organizzati o riconosciuti dalla FISE.

Art. 3 – DURATA

1. La presente Convenzione ha durata di 3 (tre) anni dalla data della sua ultima sottoscrizione, e potrà essere prorogata con atto scritto tra le Parti.
2. Ciascuna Parte potrà recedere dalla Convenzione comunicando per iscritto la propria decisione all'altra, con un anticipo di almeno 3 (tre) mesi.

Art. 4 – OBBLIGHI DELLE PARTI

1. FISE si impegna a comunicare al Dipartimento, di volta in volta e con un preavviso di almeno 20 giorni, le date degli Eventi, il luogo di svolgimento ed una stima dei tempi previsti per il trasporto dell'equide dalla sede dell'evento all'OVUD.
2. Il Dipartimento garantisce la disponibilità nelle date che saranno indicate da FISE secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo; pertanto, in caso di necessità clinica, OVUD si rende disponibile ad accogliere gli animali presso le proprie strutture.
3. Ciascuna Parte opera nell'ambito della propria autonomia organizzativa e sotto la propria esclusiva responsabilità e relative coperture assicurative.

Art.5 – REFERENTE DELLE PRESTAZIONI

Il Dipartimento designa quale referente delle prestazioni il Prof. Marco Pepe.

Art. 6 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

1. Tutti i costi relativi al ricovero e alle prestazioni veterinarie sono a carico della proprietà o del detentore dell'equide.

2. FISE resta estranea a ogni rapporto economico tra l'OVUD e i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo. La presente Convenzione non dà luogo ad obbligazioni di risultato, né a vincoli di esclusiva, né a rapporti di natura societaria, associativa o di mandato**.**

3. Il Dipartimento si impegna ad applicare uno sconto del 10% sul tariffario vigente al momento dell'esecuzione della prestazione per i casi riferibili alla presente Convenzione.

Art. 7 - RISERVATEZZA

Ogni parte dovrà garantire la massima riservatezza riguardo a fatti, informazioni, cognizioni, documenti, metodi di analisi, ecc. di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività, a non divulgarle a terzi, e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto della presente Convenzione.

Art. 8 – COMUNICAZIONI

5.1 Le comunicazioni di ordine tecnico e operativo dovranno essere effettuate utilizzando il seguente recapito:

- per il Dipartimento: marco.pepe@unipg.it
- per FISE: g.giovagnoli@fise.it

5.2 Le comunicazioni di ordine strettamente amministrativo dovranno essere effettuate utilizzando i seguenti recapiti:
- per il Dipartimento: dipartimento.medvet@unipg.it , PEC: dipartimento.medvet@cert.unipg.it
- per FISE: segreteria@fise.it ; PEC: segreteria@pec.fise.it

5.3 La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte.

Art. 9 - RECESSO UNILATERALE, SOSPENSIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. FISE si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto prima della scadenza naturale del termine, mediante comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo di cui

all’art. 8. con un preavviso minimo di 30 (trenta) giorni solari. Il Dipartimento sarà tenuto all’accettazione del recesso in qualsiasi momento.
2. Le Parti potranno sempre risolvere consensualmente la Convenzione mediante la sottoscrizione di una Convenzione contenente tale loro espressa volontà.
3. Il recesso non ha effetto che per l’avvenire e non incide sulla parte di Convenzione già eseguita, né sugli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 7, che sopravviveranno in capo a tutte le Parti nei termini di cui allo stesso articolo 7.
4. Qualora il pubblico interesse, la necessità o altre circostanze particolari impediscano temporaneamente l’esecuzione del contratto, ciascuna Parte potrà sospenderlo mediante PEC con un preavviso minimo di 10 giorni solari e consecutivi.
5. Ai sensi 1456 c.c., FISE potrà procedere alla risoluzione del contratto nel caso di inadempimento, ritardo nell’adempimento o inesatto adempimento da parte del Dipartimento salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito e impregiudicata ogni altra azione che FISE ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. Inoltre ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, il rapporto di cui al presente atto si intenderà risolto *ipso iure* anche nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Il Dipartimento non sarà ritenuto responsabile per inadempimento nel caso fornisca adeguata prova che detto inadempimento dipende da una causa allo stesso non imputabile e che tale causa non poteva essere ragionevolmente prevista al momento della stipulazione del contratto e che il medesimo Ente non avrebbe potuto ragionevolmente evitare o superare tale causa di impedimento o i suoi effetti, fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione a FISE dell’impedimento a mezzo PEC entro 5 giorni solari e consecutivi dal suo verificarsi. Nel caso in cui detto impedimento si prolunghi oltre 90 giorni solari e consecutivi, FISE avrà diritto alla risoluzione del contratto per giusta causa, fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno.

Art. 10 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEI RISULTATI

1. Ciascuna Parte è e resta unica proprietaria delle conoscenze e delle informazioni detenute dalla stessa alla data della sottoscrizione della presente Convenzione (Background), o acquisite durante l’esecuzione del medesimo, ma al di fuori ed indipendentemente dallo stesso, anche se attinenti al medesimo oggetto (Sideground), oltre che dei relativi diritti di proprietà industriale e intellettuale.

2. Al Dipartimento viene garantito il diritto di utilizzare i risultati per scopi di studio, ricerca interna, didattica e per la loro pubblicazione, fatti salvi in ogni caso i tempi necessari alla loro tutela e/o presentazione delle domande di privativa.
I risultati potranno essere oggetto di pubblicazione esclusivamente in forma aggregata e/o anonimizzata, in modo tale da non consentire, secondo le migliori tecniche disponibili, l'identificazione, diretta o indiretta, dei proprietari, detentori o degli equidi interessati, anche mediante l'utilizzo combinato di dati o informazioni contestuali. È in ogni caso esclusa la diffusione di informazioni che possano ragionevolmente determinare un pregiudizio al valore economico, alle condizioni sanitarie o alle prestazioni sportive degli equidi, nonché all'immagine della FISE. Resta salva la possibilità di pubblicazione in forma non anonimizzata esclusivamente previo consenso scritto, libero e specifico dei soggetti interessati.

3. Le Parti si danno atto che dall'esecuzione dell'attività oggetto del presente contratto non si attendono risultati che possano formare oggetto di esclusiva o privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale. Qualora, in casi del tutto eccezionali, dovessero essere conseguiti risultati che possano formare oggetto di esclusiva o privativa ai sensi della vigente normativa, il Dipartimento, in qualità di titolare dei diritti di proprietà su detti risultati, potrà avviare con FISE, secondo buona fede, trattative volte alla tutela e alla conclusione di accordi relativi all'utilizzazione dei Diritti di Proprietà Industriale. Resta inteso che agli autori/inventori che hanno conseguito il risultato oggetto di Diritti di Proprietà Industriale sono riconosciuti i diritti previsti dalla normativa sul diritto d'autore e dalla normativa sui diritti di proprietà industriale.

Art. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e a custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. 30.06.2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i.

Art. 12 – UTILIZZO DEL LOGO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

La Convenzione non implica alcuna spendita del nome e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'Università per fini commerciali e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario o estraneo all'azione istituzionale, può essere regolato da specifici

accordi a titolo oneroso, secondo quanto disposto dall'art. 5.5 del Regolamento d'Ateneo "per la concessione del Patrocinio e per l'utilizzo del Logo e degli altri Segni Distintivi dell'Università degli Studi di Perugia", in Convenzione con le previsioni di cui all'art. 12 del Regolamento “Attività conto terzi”.

Art. 13 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione della presente Convenzione, non risolvibile in via amichevole, è competente il Foro di Perugia.

Art. 14 – IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente contratto si compone di n. 6 pagine. Sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, a cura ed a spese della Parte richiedente, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986.

La presente Convenzione è soggetto a imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di FISE.

Visto, letto e sottoscritto

Per il Dipartimento di Medicina Veterinaria
Prof. Marco Pepe

Firmato digitalmente da:
MARCO PEPE
Data: 12/05/2026 08:26:29

Per FISE
Dott. Marco Di Paola

